Allegato A

Campagna vitivinicola 2017/2018

Bando regionale per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura "Investimenti".

Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA	4
4.	SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ	4
5.	ADEMPIMENTI RELATVI AL FASCICOLO AZIENDALE	7
6.	ADEMPIMENTI RELATVI ALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	7
7.	TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO	7
8.	RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO	13
9.	MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	14
10.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	18
11.	MODIFICHE, VARIANTI E RECESSO	23
12.	TERMINE ESECUZIONE LAVORI e DOMANDA DI PAGAMENTO	27
13.	MODALITÁ DI PAGAMENTO	27
14.	ESCLUSIONI E PENALITÁ	28
15.	ISTRUTTORIE INTEGRATIVE	28
16.	DISPOSIZIONI FINALI	29

Campagna vitivinicola 2017/2018 - Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura "Investimenti" in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 riguardante l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

1. PREMESSA

Il Piano nazionale di sostegno (PNS) del vino contiene un paniere di misure tra le quali quella degli Investimenti. Si tratta di una misura che finanzia i progetti di investimenti materiali o immateriali, impianti di trasformazione e commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola, con l'obiettivo di adeguare la struttura dell'azienda alla domanda di mercato e di conseguire una maggiore competitività nel settore del vino, fermo restando la necessaria demarcazione con le azioni e le tipologie di investimenti previsti nel programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR Campania).

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2017 n. 1715 ha ripartito tra le regioni italiane le risorse finanziarie del PNS vino previste nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCN vino), assegnando alla Regione Campania l'importo complessivo di € 7.480.746,00 per l'esercizio finanziario 2017/2018 ed in particolare alla misura investimenti € 1.434.473,00.

2. **DEFINIZIONI**

Ai sensi del presente bando si intende per:

- "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche internazionali e di mercato;
- "Agea": Organismo di Coordinamento Agea;
- "Regioni": le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- "OP": Organismo pagatore;
- "Programma nazionale di sostegno": l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, di cui agli artt. 39 e seguenti del Reg. UE 1308/2016;
- Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
- Regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016;
- Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016;
- DM: Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017,
 n. 911:
- "Autorità competente": la Regione Campania;
- "Dichiarazione obbligatoria": le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;
- Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo;
- Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
- "produttore di vino": l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- "beneficiario": persona fisica o giuridica rientrante tra i soggetti individuati dalle Regioni /PA ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 911 del 14/02/2017, che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- "demarcazione": individuazione delle attività e limite finanziario al di sotto del quale si finanzia con l'OCM vino e al di sopra con il PSR 2014/2020;
- SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- OCM: Organizzazione Comune del Mercato;
- PNS: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

- Esercizio finanziario o campagna di pagamento: periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e termine il 15 ottobre dell'anno successivo;
- Disposizione regionale di attuazione DRA: atto regionale (bando regionale) previsto dal D.M. 911 del 14 febbraio 2017 attuativo della misura Investimenti.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione, per investimenti localizzati in diverse Regioni/PA, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione/PA.

Per la campagna 2017/2018 sono finanziabili esclusivamente le domande di sostegno relative a progetti di investimento di durata annuale la cui conclusione è prevista per il 31 agosto 2018.

Ai sensi del citato Decreto, le Regioni adottano proprie disposizioni di attuazione della misura degli investimenti (DRA), compresa la possibilità di individuare eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo e specifici criteri di priorità. L'OP AGEA predispone le procedure informatizzate sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai fini della presentazione delle domande.

I progetti finanziabili riguardano solo la promozione e la valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine e/o ad Indicazione Geografica Protetta. Sono esclusi i vini varietali e i vini comuni.

4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

4.1 BENEFIACIARI

L'accesso alla misura "Investimenti" è riservato ai soggetti la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti, i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche, punti vendita, ecc.).

Possono altresì partecipare le organizzazioni interprofessionali, come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

I soggetti che non producono uva o che non sono obbligati alla dichiarazione di vendemmia, dimostrano i volumi di vino lavorati o imbottigliati attraverso la presentazione di documentazione fiscale degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti quelli di presentazione della domanda (che per l'attuale campagna di presentazione sono 2015, 2016 e 2017).

Il sostegno è limitato alle sotto elencate categorie di beneficiari,

- le **micro**, le **piccole** e **medie imprese**, così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹;
- le imprese cui non si applica la suindicata definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, e che in ogni caso occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato II Parte IV del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ

I requisiti di ammissibilità, gli impegni, le modalità di presentazione della domanda di aiuto, la tipologia delle azioni ecc., i criteri di priorità sono quelli riportati nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, e nella Circolare AGEA Prot. n. ORPUM. 95256 del 12/12/2017 (Istr. Operative N. 51/2017).

Tutti i soggetti beneficiari di cui sopra, per accedere al sostegno per la misura "Investimenti", all'atto di presentazione della domanda, inoltre, devono:

- 1. essere titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) nella sezione Ordinaria e/o sezione Speciale di competenza;
- 2. aver costituito il fascicolo aziendale e tenerlo aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n.99/2004, presso un Centro di Assistenza Aziendale (CAA) autorizzato;
- 3. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni vitivinicole obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i. (almeno nelle ultime tre campagne 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) e con la normativa dell'Unione Europea e nazionale in materia di potenziale e di superfici vitate;
- 4. produrre almeno 25.000 (venticinquemila) bottiglie di vino o lavorare almeno 350 (trecentocinquanta) ettolitri (hl) in volume di vino o di mosto;

 Per le aziende che conducono beni confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96 e s.m.i., le bottiglie prodotte si riducono a 10.000 (diecimila).
- 5. avere la sede legale ed operativa nella Regione Campania;
- 6. essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- 7. avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale, su cui si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto su SIAN e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura (vincolo di inalienabilità). La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda, da:
 - titolo di proprietà;
 - titolo di usufrutto;
 - contratto di affitto scritto e registrato in forma legale;
 - atto di conferimento nel caso di cooperative che gestiscono beni confiscati ai sensi della legge 109/96;
 - nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

I quantitativi di bottiglie di vino sono desunti dai registri di cantina corrispondenti all'annualità 2017 mentre, i quantitativi di mosto o di vino prodotto, dalla media delle ultime due dichiarazioni di vendemmia (2016 e 2017).

.

¹ La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Nel caso i soggetti beneficiari siano le organizzazioni interprofessionali la produzione di bottiglie dei soci aderenti deve essere di almeno 80.000 bottiglie, mentre per i Consorzi di tutela riconosciuti, almeno 100.000 bottiglie.

Nel caso di realizzazione di punto vendita extra-aziendale, o sala degustazione o esposizione, oltre ai requisiti di cui ai 5 punti precedenti, occorre:

- 1. essere in regola con la normativa edilizia per i locali dove devono essere realizzati gli investimenti:
- essere possessori dei locali di investimento attraverso un titolo legalmente valido (titolo di proprietà o contratto di fitto regolarmente registrato per la durata minima di 5 anni dalla data di ammissibilità del progetto). Nel caso il beneficiario sia affittuario, consenso scritto del proprietario a realizzare l'intervento;
- 3. aver presentato, conformemente alle disposizioni in materia prevista dal D.lgs n. 59/2010 e s.m.i., la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività produttiva) con certificazione di agibilità al Comune della sede operativa dell'investimento da effettuare, compilando la modulistica e le relative schede tecniche rinvenibile sui siti dei comuni interessati o comunque in formato fac-simile purché rispondenti ai requisiti di legge. Tale documentazione può essere presentata anche dopo l'approvazione della domanda e comunque entro il 20 luglio del 2018, pena l'esclusione e la revoca del finanziamento con l'applicazione delle prescritte sanzioni e penalità.

I requisiti di ammissibilità sono controllati in misura del 100%.

Si precisa inoltre che gli investimenti inerenti la realizzazione di punti vendita devono essere extra-aziendali, ovvero separati fisicamente dalla sede operativa e legale del richiedente alla data di presentazione della domanda.

4.3 Ulteriori requisiti ed Impegni

Oltre i requisiti di ammissibilità, i beneficiari devono dichiarare:

- 1. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di corruzione, frode, riciclaggio né per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali;
- 2. di non essere impresa rappresentata da soggetto ritenuto inaffidabile. Sono inaffidabili i beneficiari nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
- di non essere in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02) ovvero non ha in corso procedure concorsuali;
- 4. di essere in regola in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- 5. di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dall'erogazione dell'ultimo pagamento previsto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;
- 6. di impegnarsi a mantenere per almeno 5 anni la destinazione d'uso e le attività finanziate nei locali interessati dall'investimento:
- 7. di impegnarsi per almeno 5 anni a non alienare, cedere, trasferire a qualsiasi titolo il bene oggetto del contributo, disgiunto dall'azienda.

Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. ADEMPIMENTI RELATVI AL FASCICOLO AZIENDALE

È condizione essenziale, ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/2004, che i soggetti beneficiari abbiano provveduto a costituire e ad aggiornare correttamente il proprio Fascicolo Aziendale presso un Centro di Assistenza Aziendale (CAA) autorizzato, siano titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. N. 99/2004, e quindi anche per i produttori che intendono partecipare alla misura degli investimenti (anche se viene aperto solo in anagrafica). Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.2010 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente (esso è individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica).

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata.

6. ADEMPIMENTI RELATVI ALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ai fini della presentazione della domanda vi è l'obbligo da parte di ogni impresa sia societaria che individuale di attivazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi della legge n. 2/2009 di conversione in legge del decreto legge 185/2008 e della legge n. 221/2012 di conversione in legge del decreto legge 179/2012. Tale indirizzo PEC deve essere iscritto nel registro delle imprese.

In attuazione del decreto legge 179/2012 è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'elenco pubblico delle PEC delle Imprese e dei Professionisti denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata - INI-PEC, consultabile gratuitamente all'indirizzo http://www.inipec.gov.it.

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO

In via preliminare occorre precisare che le operazioni ammissibili al finanziamento nell'ambito della Misura Investimenti dell'OCM del vino, sono soggette alla demarcazione con il PSR Campania 2014/2020. Le spese ammesse a finanziamento sono quelle riportate nella tabella 1 che segue nella quale è indicata anche la demarcazione con lo sviluppo rurale. In pratica esiste un limite finanziario (€ 80.000,00 di spesa) al di sotto del quale le operazioni sono ammissibili con l'OCM vino. Non sono ammessi a contributo gli investimenti che rappresentano una semplice o mera sostituzione di beni mobili o immobili; gli stessi, invece, devono comportare un miglioramento nella qualità dei prodotti ottenuti o in un risparmio energetico. (Es: non sono ammessi investimenti che riguardano la semplice sostituzione delle botti, barrique ecc. Se invece l'investimento riguarda botti e barrique di qualità superiore che comportano un miglioramento del vino o, il vino dai silos di acciaio viene conservato nelle botti di legno per aumentarne la qualità, l'investimento è consentito).

Gli investimenti extra-aziendali per il punto vendita e/o l'attività di degustazione/esposizione dei vini, e l'e-commerce, devono avvenire al di fuori dell'area in cui ricade l'azienda.

Per punto vendita extra-aziendale si intende un sito fisicamente distinto (separato) sia dalla sede legale che da quella operativa dell'azienda, localizzato in area facilmente raggiungibile con mezzi ordinari e ben servito dalla viabilità stradale, non situato in zona isolata e impervia, e dotato di ampia visibilità a terzi per i fini cui è preposto.

Pertanto, un punto vendita che non sia in modo oggettivo facilmente visibile, situato in una zona poco frequentata o poco rilevante da un punto di vista commerciale, che sia difficilmente raggiungibile, potrà non essere ammesso al finanziamento.

Tabella 1- Demarcazione con PSR 2014/2020 e interventi ammissibili

INTERVENTI AMMISSIBILI MISURA INVESTIMENTI OCM VINO (*)	INTERVENTI AMMISSIBILI NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014-2020		
INTERVENTI AZIENDALI Spesa fino ad € 80.000,00	INTERVENTI AZIENDALI Spesa superiore ad € 80.000,00		
A.1- OPERE EDILIZIE E MURARIE non ammesse nell'ambito dell'OCM	A.1- OPERE EDILIZIE E MURARIE come da Bando della sottomisura 4.1.1 del PSR 2014-2020		
A.2- ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DEGUSTAZIONE, ESPOSIZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI VINICOLI – NON AMMISSIBILI	A.2- ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DEGUSTAZIONE, ESPOSIZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI VINICOLI		
B.1- ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E/O ATTREZZATURE PER Lavorazione delle uve; Per la fermentazione, vinificazione; Per la lavorazione del vino; Per lo stoccaggio, la miscelazione e l'invecchiamento del vino; Per il condizionamento (imbottigliamento, etichettatura, imballaggio, ecc.) Trattamento acque reflue della cantina Gestione informatica della cantina (programmi per la logistica, sw, per il controllo della qualità e tracciabilità, computer); Attrezzature e apparecchiature di laboratorio per il controllo della qualità dei vini; hardware, software, computer, stampanti, piattaforme web / e-commerce; spese generali	B.1 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E/O ATTREZZATURE come da Bando sottomisura 4.1.1 del PSR Campania 2014-2020		
INTERVENTI EXTRA AZIENDALI fino ad una spesa max di € 150.000,00	INTERVENTI EXTRA AZIENDALI		
C.1- ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA Extra aziendali C.2- ALLESTIMENTO DI SALE DI DEGUSTAZIONE extra aziendali C.3- DOTAZIONI UTILI PER L'UFFICIO Extra aziendali C.4- CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET DEDICATI ALL'E-COMMERCE Extra aziendali compreso PC, stampante, Sw di gestione.	NON SONO AMESSI INTERVENTI EXTRA AZIENDALI NELL'AMBITO DEL PSR 2014/2020 per la misura 4.1.1.		
Alcun intervento previsto per la misura 4.2.1	Interventi Misura 4.2.1		

Gli investimenti si dividono in aziendali ed extra aziendali. Sono aziendali quelli che si effettuano nell'azienda agricola (sede legale e operativa), mentre sono extra aziendali quelli che si effettuano al di fuori dell'are in cui ricade l'azienda e in un luogo geografico frequentato, facilmente raggiungibile ecc.

7.1 INVESTIMENTI AZIENDALI

Le tipologie di interventi per gli investimenti aziendali sono consentiti fino ad un massimo di € 80.000,00. Essi sono riferiti all'acquisto di nuove macchine e/o attrezzature.

Le spese ammesse, per ogni categoria di intervento sono di seguito riportate:

Acquisto di nuove macchine e/o attrezzature

- per la lavorazione delle uve;
- per la fermentazione, vinificazione;
- per la lavorazione del vino;
- per lo stoccaggio, la miscelazione e l'invecchiamento del vino;
- per il condizionamento (imbottigliamento, etichettatura, imballaggio, ecc);
- per il trattamento acque reflue della cantina;
- per la gestione informatica della cantina (programmi per la logistica, sw, per il controllo della qualità e tracciabilità, computer);
- per attrezzature e apparecchiature di laboratorio per il controllo della qualità dei vini;
- per hardware, software, computer, stampante, piattaforme web / e-commerce;
- spese generali così definite:
 - a) onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
 - b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale):
 - c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;
 - d) studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- ✓ massimo 4%, nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cio
 è le dotazioni istallate in modo permanente e inamovibili;
- √ 2% nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- √ 1% per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili.

1.2 INVESTIMENTI EXTRA AZIENDALI

Le tipologie di operazioni ammesse per gli investimenti extra aziendali sono di seguito riportate:

- 1. Realizzazione di punti vendita extra-aziendali relativi ad investimenti:
 - per l'esposizione dei vini;
 - per la vendita dei vini;
 - per la degustazione dei vini.
- 2. Attività di e-commerce extra-aziendale attraverso l'acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico.
- 3. Spese manutenzione dei locali extra aziendali.

Le spese ammesse, per ogni categoria di intervento sono di seguito riportate:

a) Esposizione dei vini

Acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per l'esposizione dei vini, acquisto vetrine, banchi, mensole, mobili da esposizione, scaffalature, gondole espositive, portabottiglie, ecc. Sono inoltre ammesse vetrine di allestimento esterne al punto vendita, nella misura del 15% della superficie utile dei locali adibiti alla vendita dei prodotti (es: locale di vendita pari a mq 40,00, la vetrina esterna può essere max di 6 mq).

b) Punto vendita dei vini

Acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per l'allestimento di punti vendita aziendali (es. acquisto di mobili, banchi di servizio, frigoriferi adeguati per la bottiglie, ecc.), da adibire esclusivamente alla vendita dei vini (sono esclusi gli elementi di arredo (es.

boiserie, guardaroba, punti luce, ombrelloni, tendaggi, tappeti, divani, registratori di cassa, ecc.) e le attrezzature attinenti la preparazione e la somministrazione di alimenti e di bevande diverse dal vino: per es. forni, friggitrici, macchine da caffè, posate, bicchieri, stoviglie varie, tovaglie, ecc.).

c) Degustazione dei vini

acquisto banchi appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie commisurata ai posti di degustazione, banner - *massimo 2 per progetto* - per la presentazione dei vini, frigoriferi adeguati per le bottiglie, cestelli e decanter, adibiti alla degustazione dei vini.

Sono esclusi gli elementi di arredo e le attrezzature attinenti la preparazione e la somministrazione di alimenti e di bevande diverse dal vino: per es. forni, friggitrici, macchine da caffè, stoviglie varie, bicchieri, posate, tovaglie, ecc..

La realizzazione di punti vendita aziendali che interessano sia la degustazione che la vendita dei prodotti vitivinicoli devono essere realizzati obbligatoriamente all'interno dei medesimi locali (immobile), cioè non possono essere ammessi in due unità separate (stabili diversi, locali disgiunti ecc.), locali per la vendita e per la degustazione.

L'esposizione e la vendita dei vini, esclusa la degustazione, può essere realizzata anche nei canali HORECA e della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Nel caso in cui l'allestimento del punto vendita o della sala di degustazione fosse realizzato congiuntamente ad altra attività commerciale, è necessaria la separazione fisica delle due attività. Ad esempio, se un soggetto che è già gestore di un circolo ricreativo o di un'attività turistico-alberghiera o di ristorazione, intende realizzare nella stessa sede una un punto vendita aderendo alla misura investimenti, deve necessariamente separare fisicamente le due attività. Inoltre, le attrezzature e gli elementi di arredo ammissibili devono essere ad esclusivo uso del punto vendita extra-aziendale.

Attività di e-commerce:

Le attività di e-commerce sono ammesse solo a carattere extra-aziendale e per le sotto indicate spese.

- spese di registrazione del dominio o di piattaforma WEB;
- spese di consulenza per l'organizzazione e la strutturazione del sito internet e dell'ecommerce per un massimo dell'8% dell'azione;
- spese per software di vendita e gestione del magazzino di soli prodotti viticoli;
- registrazione del copyright e dei protocolli di sicurezza;
- hardware (pc, stampanti, notebook e fax, nella misura massima indicata nella tabella 2 specificatamente connesso alla realizzazione delle attività di vendita dei prodotti,

Non sono ammissibili smartphone, tablet, fax, ecc.,

Gli investimenti materiali per la realizzazione di un'attività di e-commerce sono ammissibili solo se realizzati insieme e ubicati nel medesimo locale prescelto per la realizzazione del punto vendita extra aziendale.

Il solo investimento di e-commerce, quindi, non è ammissibile a contributo.

Se il punto vendita extra aziendale è già esistente, è ammissibile anche il solo intervento di ecommerce che deve essere realizzato negli stessi locali del punto vendita.

Il costo massimo dell'attività di e-commerce non può superare i 20.000,00 (ventimila) euro.

a. Spese per la manutenzione dei locali extra aziendali:

Possono essere ammesse le spese di manutenzione dei locali interessati alla misura investimenti di che trattasi, solo nel caso l'immobile oggetto di investimento sia di proprietà del richiedente. I lavori ammissibili sono di seguito riportati:

- tinteggiatura superfici;
- adeguamento impianto elettrico alla nuova esposizione/vendita dei vini ad eccezione degli adeguamenti di natura obbligatoria es: l. 46/90 e s.m.i.

- impianti per la connessione alla rete:
- impianti idraulico e scarico per l'adeguamento del locale all'investimento proposto. Il limite massimo per tali lavori è pari al 15% dell'importo totale del progetto, al netto delle spese tecniche.

b. Spese generali

Sono le spese tecniche di progettazione e realizzazione del progetto, sia per interventi aziendali che extra aziendali. Esse sono le stesse già indicate negli investimenti aziendali.

Se un soggetto ha già beneficiato della Misura investimenti in una delle tre campagne precedenti 2015 2016 o 2017, potrà presentare una nuova domanda nel 2018 per la stessa tipologia di investimento, da realizzare in un luogo diverso dal precedente investimento (es: paese, città) nel senso che l'investimento dovrà essere fisicamente separato da quello già realizzato in precedenza e realizzato in un luogo diverso, purché:

- dimostri un incremento produttivo e del fatturato, rispetto al periodo di riferimento del precedente investimento di almeno il 15% come capacità produttiva (almeno il 15% di aumento dell'imbottigliato) e l'aumento del fatturato di almeno il 5%.
- le imprese che hanno già presentato domanda in una delle indicate campagne precedenti, oltre ai requisiti del primo punto, saranno collocate in coda alla graduatoria regionale unica, dopo le istanze presentate per la prima volta da imprese richiedenti (nuovi beneficiari).

Non sono ammissibili due domande nella stessa annualità né in due annualità consecutive.

7.3. SPESE AMMISSIBILI

Una spesa per essere ammissibile deve essere sostenuta dopo la presentazione della domanda di aiuto, essere pertinente, imputabile e congrua rispetto all'investimento vitivinicolo proposto nell'istanza di partecipazione alla misura "Investimenti" e agli obiettivi di promozione che si intendono raggiungere, come tra l'altro indicato nella Circolare AGEA n. del 01 marzo 2017 – e nelle Istruzioni operative n. 51 del 12/12/2017. Qualora la domanda di contributo non venga accolta, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono pertanto a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva. Tutte le spese ritenute non ammissibili in sede di istruttoria della domanda, saranno decurtate dall'importo totale ammesso a finanziamento.

Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato (numero di domanda, descrizione del bene e/o servizio fornito e pagamenti relativi) e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola.

Il computo metrico deve riferirsi ad ogni singola azione e tipologia di intervento tipologia di intervento (es: punto vendita (bancone, frigorifero ecc.) sala di degustazione (sedie, tavoli ecc.), acquisto macchine ecc.) alla quale va associata la spesa generale prevista.

Per beneficiare degli aiuti previsti, gli investimenti devono riguardare beni, strutture, attrezzature ed elementi di arredo di nuova fabbricazione ed inoltre devono essere esclusivamente acquistate per la realizzazione dell'investimento oggetto del presente bando.

Non sono ammissibili a finanziamento iniziative che prevedono strutture di tipo itineranti (motocarri da esposizione, caravan, ecc.) per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti vitivinicoli.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili all'investimento stesso ed i prezzi applicati devono essere quelli comuni evitando arredi e mobili, macchine e attrezzi di extralusso. La categoria di investimenti ammissibili è indicata nella precedente tabella 1 (pag. 6).

I locali adibiti all'esposizione, vendita e degustazione dei prodotti vitivinicoli devono possedere le autorizzazioni urbanistiche, edilizie e sanitarie (anche in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavori) previste dalle norme di legge vigenti.

Relativamente all'investimento per l'e-commerce on-line, il beneficiario deve conformarsi alle disposizioni in materia previste dal D.lgs n. 59/2010. In particolare, da un punto di vista amministrativo, è prevista la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività produttiva) al Comune (Sportello Unico per le Attività Produttive -SUAP) della sede operativa dell'investimento da effettuare, compilando la modulistica e le relative schede tecniche rinvenibile sui siti dei comuni interessati. Per quanto riguarda gli adempimenti di carattere commerciale e fiscale, è richiesta l'indicazione del n. di P. IVA all'interno della home page del sito internet. Altri Dati web obbligatori sono:

- Nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio e sede legale;
- contatto telefonico ed e-mail:
- numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro imprese;
- indicazione chiara e inequivocabile di prezzi e tariffe applicate.

Occorre inoltre comunicare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell'Internet Service Provider, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l'iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).

I materiali e le attrezzature il cui uso economico non si esaurisce nell'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'effettiva acquisizione (data fattura), con il vincolo di destinazione di uso e di proprietà. Nel caso il beneficiario non mantenga gli impegni assunti con il presente bando e quelli di cui all'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, è tenuto al rimborso del contributo ricevuto oltre gli interessi come per legge.

Ai fini degli acquisti di attrezzature e arredi, si deve considerare la seguente tabella 2.

Volume di bottiglie prodotte	Numero di Pc acquistabili e stampanti		Cestelli e decanter	Posti di degustazion e	Frigoriferi per bottiglie
da 25.000 a 50.000	1		Max 5	Max 12	n. 1 max 135 lt
da 50001 a 99.999	1	1	Max 10	Max 25	
da 100.000	2 di cui anche uno portatile		Max 20	Max 40	n. 2 max 270 lt

7.4. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di interventi:

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) delegato n. 1149/2016
- spese per l'acquisto di materiale di consumo (es. cavatappi, drop-on, borse, kit di miscelazione e degustazione, bicchieri, tovaglie, lampadine di ricambio, posate, piatti, etc.);
- investimenti di sostituzione, intendendo gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti di essi, esistenti con macchinari nuovi ed aggiornati;
- · acquisti mediante leasing;
- attrezzature e materiale di consumo di breve durata e/o monouso:
- viaggi e/o spedizioni merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata;
- investimenti destinati alla promozione, vendita e degustazione di vino sfuso;

- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie:
- spese di manutenzione dell'immobile nel caso di conduzione in fitto o altra modalità diversa dalla proprietà;
- investimenti non congrui alle finalità della presente misura ed in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
- acquisto di materiale, macchine e attrezzature usato o di occasione:
- spese di noleggio delle attrezzature, montaggio, assemblaggio, di trasporto ecc.
- acquisto di terreno;
- sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi;
- attrezzature ricreative:
- opere murarie, costruzioni, scavi ecc. finanziabili con il PSR Campania 2014/2020;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

8. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2017/2018, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2017 n. 1715 ammontano ad Euro € 1.434.473,00. In considerazione che la Regione Campania è classificata come Regione meno sviluppata (ex convergenza), l'importo del contributo delle azioni da realizzare è pari al 50% dell'importo totale del progetto presentato ed approvato. La percentuale residua è a carico del soggetto beneficiario.

Il limite massimo del contributo comunitario di cui sopra è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 Milioni di euro per la quale non trova applicazione il Titolo I, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.

Qualora l'investimento sia realizzato da una grande impresa che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello dell'aiuto è fissato al 15% della spesa effettivamente sostenuta.

I progetti possono essere ammessi a finanziamento per un importo progettuale minimo di euro 20.000,00 (il cui l'importo del contributo comunitario è pari ad Euro 10.000,00), mentre l'importo progettuale massimo è pari:

- per gli investimenti aziendali € 80.000,00;
- per quelli extra aziendali € 150.000,00

Gli investimenti aziendali delle macchine e attrezzature e quelli extraaziendali si possono cumulare per un massimale di spesa di € 150.000,00.

L'intervento per la realizzazione della sala *per* l'esposizione, vendita e la degustazione dei vini DOP o IGP è consentito una sola volta, per la stessa domanda, o a livello aziendale o extra aziendale.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale ammesso ed a seguito del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, articolo 2 paragrafo 9, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dalla data di presentazione delle domande di sostegno e fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni di investimento che è fissato al 28 agosto 2017 per le domande annuali.

Il pagamento risulta avvenuto quando sia rintracciabile sulle scritture contabili e sul conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di aiuto.

Si precisa che la spesa deve essere <u>unicamente sostenuta dal beneficiario</u> in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate, ed identificabili per ogni singola operazione, azione/intervento/sotto intervento), da fatture in originale.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di aiuto.

Dal conto corrente "unico" dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto.

A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.Ba, carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Solo nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore). Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spese sostenuta non ammissibile a contributo.

9. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto, a pena di esclusione, sono presentate direttamente all'OP Agea ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, dei Regolamenti UE 2016/1149 e Reg. UE 2016/1150 e secondo le modalità previste dalla Circolare AGEA Prot. n. ORPUM. 95256 del 12/12/2017 - ISTRUZIONI OPERATIVE N. 51/2017.

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto è effettuata in via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato:

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione. La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti dalla Regione, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dalle Regione per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

Ogni richiedente può presentare al massimo una domanda per ciascuna campagna vitivinicola e Regione, e l'investimento proposto può essere realizzato con **domanda di tipo annuale**. Non saranno accettate domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo al di fuori di quello telematico tramite le funzionalità presenti sul portale SIAN (<u>www.sian.it</u>).

In fase di compilazione delle domande, nelle apposite caselle, dovranno obbligatoriamente essere indicati l'indirizzo PEC ed il numero di telefono fisso e/o cellulare del beneficiario. Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo di venti giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellullare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione/PA ed all' OP Agea.

Al riguardo si evidenzia che la domanda risulta presentata solo dopo che sia conclusa la fase del rilascio la domanda di aiuto. La sola stampa della domanda non è prova di presentazione all'AGEA.

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le sequenti informazioni ed allegati:

- 1- la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- 2- le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2017/2018, dichiarazione di giacenza campagna 2016/2017, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2017/2018;
- 3- le informazioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria;
- 4- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi;
- 5- dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certficazione antimafia (BDNA) per tutti i progetti di importo pari o superiore a euro 25.000,00. Nell'ambito della misura Investimenti, ai fini della verifica della certificazione antimafia dovrà essere considerato il contributo complessivo del progetto ammesso all'aiuto e finanziato:
- 6- copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2016 e 2017 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sositutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2017; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2017, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2017 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- 7- documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate meditante la presentazione di apposita documentazione:
 - per le Società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,
 - II. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,
 - III. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,
 - IV. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.
- 8- dichiarazione dalla quale si evince che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;
- 9- relazione tecnica-economica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. In particolare la relazione deve riportare: la scelta del preventivo di spesa individuato, la descrizione dell'investimento, la breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo con l'indicazione delle motivazioni che sono alla

base della nuova iniziativa, delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione dello stesso, come di seguito specificato:

- localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti:
- descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse, corredata, per gli interventi che prevedono impianti fissi, del layout consistente nella rappresentazione grafica della collocazione degli impianti negli immobili e nei locali interessati;
- grado di novità del progetto;
- quantificazione economica dettagliata degli investimenti, effettuata sulla base del calcolo di spesa ottenuto:
 - per le opere a misura, secondo i prezzari regionali (Prezzario delle opere agricole/Prezzario delle Opere Pubbliche) vigente alla data di presentazione della domanda;
 - per le opere a preventivo, secondo l'offerta contenuta in n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori diversi ed indipendenti. La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici nonché per affidabilità, tempi di consegna. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

I preventivi dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- a. la data di emissione dello stesso;
- b. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura,
- c. la dettagliata descrizione del servizio oggetto di fornitura,
- d. prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto,
- e. l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura,
- f. la ragione sociale della ditta venditrice /o fornitrice e il relativo numero di iscrizione alla CCIAA;
- g. C.F./partita IVA e il nominativo del rappresentante legale della ditta venditrice/fornitrice:
- h. timbro della ditta fornitrice e firma del legale rappresentante o soggetto delegato;
- . le ditte proponenti/produttrici devono essere specializzate e qualificate
- 10- per investimenti extra aziendali che riguardano le opere murarie indicate al paragrafo 6, (tinteggiatura, impianti ecc.) elaborati grafici (planimetria generale, schemi grafici e sezioni, comune foglio e particella dove viene effettuato l'investimento), con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico estimativo, lay-out degli arredi. Il computo metrico per la manutenzione dei locali deve essere analitico e dettagliato per ogni singola voce. I prezzi applicati sono quelli dell'ultimo e valido Tariffario Regionale per le Opere Pubbliche
- 11- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, che i locali adibiti all'esposizione, vendita e degustazione dei prodotti vitivinicoli, e-commerce, sono in regola con le norme vigenti in materia urbanistica;
- Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art.36) dovrà presentare una apposita relazione tecnica nella quale verrà descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti dovrebbero essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso;

- 13- In caso di affitto, dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui autorizza gli investimenti e attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005. Nel caso il contratto sia di durata inferiore ai 5 anni, il beneficiario dichiara altresì di prolungare la durata del contratto di fitto.
- 14- eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2017/2018 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2016/2017 (²)
- 15- La SCIA/DIA per la realizzazione dei punti vendita, degustazione ed esposizione dei vini, nonché per l'attività di e-commerce extra aziendale, può essere trasmessa al Comune anche dopo l'approvazione e la finanziabilità della domanda di aiuto. In ogni caso la documentazione di avvenuta presentazione deve essere inviata all'Ufficio che effettua l'istruttoria entro il 20 luglio 2018, pena la decadenza della domanda e del finanziamento.
- 16- Per le attività che si intendono realizzare nei canali HORECA e GDO, è necessario acquisire ed allegare alla domanda copia di un accordo scritto tra le parti sulla disponibilità a mantenere l'impegno dell'investimento per una durata di almeno cinque anni dalla data di realizzazione delle opere. Tale accordo dovrà essere perfezionato e reso legale, ovvero registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in caso di approvazione della domanda, e consegnato agli Uffici Regionali entro il 20 luglio 2018, pena l'esclusione del progetto di investimento dal finanziamento comunitario.

Tutta la documentazione descritta, deve essere posseduta e presentata, pena l'esclusione dai benefici previsti dalla presente misura, alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto ai CAA, salvo, eventualmente, per i punti 14 e 15.

In fase di sopralluogo per il collaudo delle opere, i tecnici incaricati prenderanno visione di eventuali SCIA, CIL o CILa presentata al Comune competente per gli eventuali lavori di manutenzione o di apertura di un nuovo punto vendita di tipo informatico; qualora tale documentazione non fosse stata presentata, l'istanza è esclusa dal pagamento.

La sede dei locali ove viene autorizzato e realizzato l'investimento proposto non può essere successivamente modificata né trasferita per tutto il periodo di mantenimento degli impegni, pena la decadenza dai benefici previsti dalla misura Investimenti e la restituzione di eventuali contributi già liquidati.

9.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto complete dei relativi allegati e della documentazione obbligatoria previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, nonché dalle presenti

a. Decesso dell'agricoltore;

b. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

d. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

² Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 - art 2 - comma 2) possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

c. Calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

disposizioni regionali, deve essere effettuata, pena la non ricevibilità della stessa, entro e non oltre il termine **del 15 febbraio 2018.** Detto termine ultimo per la presentazione da parte dei richiedenti delle domande di aiuto è fissato dal D.M. n. 911/2017 al 15 febbraio per ogni campagna di riferimento.

Le domande presentate telematicamente tramite CAA, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo devono essere, altresì, <u>consegnate all'Ufficio Regionale competente per territorio,</u> anche in forma cartacea, corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti dal presente Bando regionale, a cura del CAA stesso, <u>entro la scadenza del 21 febbraio 2018</u>

La trasmissione all'Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- · la data di trasmissione;
- · il CAA che opera la trasmissione:
- · il numero identificativo della domanda di aiuto:
- · il CUAA del richiedente:
- · la denominazione del richiedente.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità circa la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque per fatti dovuti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata consegna della documentazione richiesta.

10.ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Istruttoria è affidata alle UOD dei Servizi Provinciali Territoriali e pertanto la documentazione deve essere presentata agli indirizzi sotto riportati:

UOD competente	Indirizzo e recapiti		
UOD 10 - Servizio	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avelino		
Territoriale Provinciale di	Telefono : 0825 765675		
Avellino	PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it		
UOD 11 - Servizio	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100		
Territoriale Provinciale di	Benevento		
Benevento	Telefono : 0824 364303 - 0824 364251		
Dellevelito	PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it		
UOD 12 - Servizio	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La		
Territoriale Provinciale di	Strada (CE)		
Caserta	Telefono : 0823 554219		
Caserta	PEC: <u>uod.500712@pec.regione.campania.it</u>		
UOD 13 - Servizio	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, Is. A6 – 80143 Napoli		
Territoriale Provinciale di	Telefono : 081 7967272 - 081 7967273		
Napoli	PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it		
UOD 14 - Servizio	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno		
Territoriale Provinciale di	Telefono : 089 3079215 - 089 2589103		
Salerno	PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it		

I STP accertano, sulla base della documentazione prodotta da ciascun richiedente:

- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui al presente bando e che siano corredate da tutta la documentazione obbligatoria;
- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità e finanziabilità previste dal presente bando;
- i requisiti di priorità e precedenza posseduti dai richiedenti.

10.1 ERRORI SANABILI

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

10.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi che vengono effettuati sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR CAMPANIA e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

- imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
- ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

10.3 AMMISSIBILITÁ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile.

L'Ufficio competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni operative di OP Agea n. 51/2017 per la campagna 2017/2018.

Sono verificate in particolare le soglie finanziarie di ammissibilità, la demarcazione dei controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR e la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità. Sono altresì oggetto di verifica tutte le anomalie descrittive rilevate in fase di presentazione della domanda di aiuto.

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, al fine dell' ammissibilità, in particolare:

- a. rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale e nel bando regionale nelle DRA di riferimento, nonché dalle Circolari ed Istruzioni operative dell'Agea;
- b. possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- c. conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- d. chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
- e. verifica della dichiarazione della capacità tecnica fornita dal beneficiario;
- f. ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto;
 - la spesa proposta deve:
 - 1. essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali;
 - 2. essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dell'investimento;
 - 3. essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto;
 - 4. essere necessaria per attuare l'investimento;
 - 5. rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa³
- g. verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario, al fine di garantire che:
 - 1. l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,
 - 2. l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di insolvenza;
 - 3. l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni.
- h. redditività economica che assicuri la restituzione immediata dell'anticipo erogato da OP Agea, in caso di attivazione delle procedure di recupero indebito (paragrafo penalità);
- i. verifica della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
- j. verifica della documentazione del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2016 e 2017, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2017; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2017, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2016 e 2017 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- k. affidabilità del beneficiario. Oltre ai controlli inerenti la garanzia che i beneficiari abbiano sufficienti risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento nonché la prova che l'impresa non sia in difficoltà, è necessario verificare se a carico del beneficiario, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il

La verifica potrebbe essere effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornai (per esempio alcune tecnologie nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO. Nel caso di opere strutturali è sufficiente il computo metrico.

- soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
- verifica della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento CE n. 436/2009;
- m. eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale Sian.

L'UOD provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto e dà comunicazione dell'esito al richiedente.

L'UOD deve completare le attività di propria competenza entro 40 gg dalla presentazione delle domande di aiuto, in modo che la Regione possa comunicare all'OP Agea il numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il termine del 30 aprile 2018, termine stabilito nelle Istruzioni operative di OP Agea per la campagna 2017/2018.

I controlli di ammissibilità riguardano la dimostrazione che i costi proposti nell'investimento non superino i normali prezzi di mercato, in particolare:

La congruità e ragionevolezza dei costi degli investimenti si valuta in base a:

- a. <u>computi metrici estimativi</u> completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali, i prezzi unitari dei prezzari regionali (Prezziario delle opere agricole/Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda.
 - Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici ovvero analisi dei prezzi.
 - In presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione (valori standard e costi semplificati), non occorre fornire i computi metrici e/o i preventivi delle ditte fornitrici.
- b. <u>confronto fra tre preventivi di spesa</u> rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione di scelta.
 - In presenza di listini prezzi approvati dalla Regione per la determinazione della ragionevolezza della spesa, per alcune tipologie di beni mobili, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.
 - Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

È data facoltà al personale incaricato dell'istruttoria di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente potrà essere inviata una motivata richiesta di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Alla conclusione dell'istruttoria, l'Ufficio competente per territorio, sulla base dei criteri di priorità, provvede a redigere una graduatoria provinciale che deve essere inviata alla UOD 50.07.01 entro il 15 maggio 2018.

L'UOD 50.07.01 provvederà a redigere ed approvare con relativo provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, una graduatoria unica regionale dei progetti ammessi a beneficiare del contributo previsto per la misura Investimenti sulla base dei requisiti di priorità di cui al punto 9.4 del presente bando, nonché l'elenco dei soggetti esclusi dalla graduatoria corredato dalle specifiche motivazioni. La graduatoria e le domande finanziabili sono inviate ad AGEA OP entro il 31 maggio 2018.

Le comunicazioni agli interessati della finanziabilità della domanda sono a cura degli Uffici provinciali e le stesse possono essere effettuate tramite PEC. L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche potrebbe avvenire qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti dal Piano nazionale di sostegno per lo stesso esercizio finanziario.

10.4 CRITERI DI PRIORITÁ

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati, alle domande ammissibili sono attribuiti i punteggi di priorità sulla base dei criteri previsti dalla tabella 3 sotto riportata e dei documentati fornito, nel merito, dai beneficiari.

Le priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda su SIAN, pena il mancato esame.

N.	Criteri di priorità proposti dalla Regione Campania	Punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149	20 punti
2	Impresa con produzione di qualità di vini DOP/IGP rivendicate > del 60% della produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia dell'ultima campagna vendemmiale. (in caso di contemporanea produzione DOP e IGP vale quella maggiore)	
3	Impresa le cui attività siano quelle previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto	15 punti
4	Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	15 punti
5	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini a DOP o IGT della Campania riconosciuti ai sensi del DLgs 61/2010 o a cooperative agricole	10 punti
6	Coop. Sociali agricole che conducono terreni confiscati dalle mafie con titolo di possesso conforme a quanto disciplinato dalla L. 109/96 e s.m.i	10 punti
7	Produzioni ottenute aziendali da uve certificate biologiche ai sensi dei Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e conseguente normativa nazionale di attuazione.	10 punti

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Qualora le domande ammesse non eccedano la dotazione complessiva, l'importo non utilizzato, ove necessario, viene destinato all'attuazione di altre misure del PNS per la campagna 2017/2018.

I requisiti di priorità, nonché quelli di ammissibilità, devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell'istruttoria e devono permanere per tutta la durata dell'investimento e dell'eventuale accertamento in loco da parte dei soggetti preposti al controllo.

I punteggi di cui al punto 2 sono assegnati una sola volta, con riferimento alla fascia di produzione DOP o IGP di appartenenza.

Nelle more della definizione del quadro normativo in materia di certificazione antimafia, per i progetti che richiedono un contributo comunitario pari o superiore ad euro 25.000,00 l'Amministrazione dovrà acquisire apposita dichiarazione inerente i familiari conviventi, come indicato al precedente paragrafo 9.

Per familiari conviventi" si intende "chiunque conviva anche di fatto" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

10.5 RINUNCIA DELLA DOMANDA (regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014)

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto e prima dell'emissione del decreto regionale di approvazione delle domande e, comunque, non oltre il 10 maggio 2018.

Il beneficiario presenta l'istanza di rinuncia tramite il CAA, cui ha conferito mandato, o presso le Regioni/P.A. competenti per territorio che utilizzano, allo scopo, le funzionalità del portale del Sian.

La rinuncia di una domanda di aiuto potrà essere possibile solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata.

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, la rinuncia dopo la redazione del decreto regionale di ammissibilità e finanziabilità delle domande, può essere ammessa solo per cause di forza maggiore, indipendenti dal richiedente e non prevedibili dallo stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Le cause di forza maggiore sono quelle indicate dal Reg. UE 1306/2013 e dalla Circolare AGEA del 1 marzo 2017.

L'istanza di rinuncia della domanda di aiuto per cause di forza di maggiore deve essere trasmessa all'Ufficio Regionale competente per territorio entro 15 giorni dall'avvenuto evento.

La mancata comunicazione di rinuncia alla domanda di aiuto nei tempi indicati, con conseguente mancata presentazione della domanda di pagamento, o il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore comporterà l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia.

Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP Agea si riserva di porre a carico del titolare della domanda, che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'Ufficio Regionale competente per territorio, dovrà registrare sul portale Sian la rinuncia alla domanda di aiuto.

11.MODIFICHE, VARIANTI E RECESSO

11.1. MODIFICHE MINORI

Sono modifiche "minori" le variazioni che possono intervenire sulle domande di aiuto e per le quali non è necessaria la presentazione di una Istanza di variante informatica da parte del beneficiario.

Le modifiche "minori" sono assoggettate a specifiche disposizioni e, per essere definite tali, devono rispettare criteri inderogabili, di seguito descritti.

Le modifiche minori sono tali se costituiscono una variazione (+/-) entro e non oltre il 10% della spesa già approvata per singola azioni/intervento/sotto intervento.

Le modifiche minori non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, ne consegue che all'aumento della spesa (entro e non oltre il 10%) dovrà corrispondere un aumento della quantità acquistata (a livello di azione, o intervento o sotto intervento). In altri termini, alla variazione di spesa deve corrispondere una modifica della quantità "acquistata".

Le modifiche "minori" non devono e non possono determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all'aiuto.

Le modifiche "minori" sono ammesse solo se concluse prima della data di presentazione della domanda di pagamento saldo. La data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, devono essere eseguite entro la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Sono ritenute modifiche minori anche le ripartizioni di spesa (per un massimo del 10%) tra azioni/interventi/sottointerventi nell'ambito di una domanda di aiuto ammessa, fermo restando che all'importo maggiore deve corrispondere un aumento della quantità (rispetto del costo unitario).

La modifica non può in alcun caso essere rivolta a variazioni delle azioni/intervento/sotto intervento.

Ogni modifica dell'azione (e-commerce, sala degustazione, macchine e attrezzature, ecc.) entro una variazione del 10% di spesa, quindi, va semplicemente comunicata all'Ufficio competente prima dell'acquisto.

Nel verbale del controllo in loco e nella Check list, riferita alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dovranno essere riportate le risultanze per le modifiche non assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, in particolare per le variazioni di spesa dovrà essere accertato che le stesse rientrano nel 10% della spesa approvata ed il mantenimento dei requisiti di ammissibilità. Inoltre si dovrà accertare che la data di esecuzione della modifica ed il pagamento della la spesa, correlata alla stessa modifica, siano antecedenti alla data di scadenza della domanda di pagamento saldo.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nel caso in cui il cambio del preventivo comporta una economia, non determina alcuna modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto, e risultano rispettati i requisiti indicati nei precedenti capoversi.

Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo.

Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Non può essere ritenuta una modica minore l'eventuale economia di spesa per una azione/intervento/sotto intervento (c.d. sconto sui costi da parte del fornitore/venditore). La riduzione di spesa per economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di importi tra azioni/interventi/sotto interventi.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nel caso in cui il cambio del preventivo comporta una economia, non determina alcuna modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto, e risultano rispettati i requisiti indicati nei precedenti capoversi.

Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo. Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Non può essere ritenuta una modica minore l'eventuale economia di spesa per una azione/intervento/sottointervento (c.d. sconto sui costi da parte del fornitore/venditore). La riduzione di spesa per economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di importi tra azioni/interventi/sottointerventi.

11.2 VARIANTI

Le varianti di azioni/interventi/sotto interventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento.

La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione inziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per subentro per cui, solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.

Nella variante l'importo totale della spesa dichiarata non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa in sede di approvazione della domanda originaria.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- 1. modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato
- 2. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate
- 3. modifiche della tipologia di operazioni approvate
- 4. modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo intervento o singola operazione.

Le istanze di variante devono essere trasmesse non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento (data di presentazione della domanda di pagamento saldo).

Le spese, per le azioni/interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione dell' istanza di variante, non saranno ritenute ammissibili.

Alla variante va allegata la seguente documentazione, da trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio STP competente per territorio:

- a. richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- b. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Nel caso di varianti richieste a seguito di cause di forza maggiore il richiedente, per rendere ricevibile l'Istanza, dovrà presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la modifica di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario e/o autorizzazione da parte dell'Ufficio, le spese sostenute dallo stesso per le azioni/interventi/sotto interventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo e sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

Non è ammessa la variazione del punteggio.

I cambi di preventivi devono essere comunicati all'Ufficio territoriale competente per la preventiva autorizzazione. Pertanto, non può essere sostituito un fornitore se prima il nuovo preventivo non è stato valutato ed approvato dall'Ufficio.

Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla richiesta di variazione del preventivo che deve essere trasmessa all'Ufficio competente almeno 10 giorni prima della variazione. Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da

cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di diniego dell'approvazione della variante, non sono ritenute finanziabili le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto della medesima variante. Tali spese restano completamente a carico del beneficiario.

11.3 VARIANTE PER SUBENTRO

In linea generale il subentro non è ammesso. Esso può avvenire solo ed esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate. Le cause di forza maggiore ammesse sono esclusivamente quelle riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di aziende può avvenire solo previa autorizzazione dell'Ufficio Regionale competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare eventuale cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

L'Ufficio Regionale competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con lettera raccomandata\PEC con avviso di ricevimento.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità l'Ufficio regionale competente per territorio chiude negativamente la procedura del subentro e comunica al cessionario ed al cedente con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate.

Il subentro è "regolarizzato" tramite procedura informatica e nel fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

Anche il subentro darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo Sian, nella quale dovrà essere indicato il "cambio beneficiario", il "CUAA beneficiario cedente" e la "denominazione impresa cedente" e nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

11.4 RECESSO DALLE AZIONI

Nella fase antecedente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo la richiesta di recesso per una o più azioni, è ammessa solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o

circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Pertanto, il beneficiario presenta istanza di recesso da una o più azioni tramite l'applicativo SIAN, solo per le domande di Investimenti annuali.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, <u>il recesso</u> non è ammesso per le azioni della domanda che presentano irregolarità.

Stante la suddetta procedura, la richiesta di recesso per una o più azioni dovrà essere inoltrata formalmente all'Ufficio Regionale competente per territorio, e per conoscenza all'OP Agea, in tempo utile affinché l'Ufficio Regionale competente per territorio possa porre in essere le procedure atte alla verifica ed al riconoscimento della richiesta di recesso, per causa di forza maggiore, ovvero per il diniego alla richiesta di recesso.

La richiesta di recesso deve essere presentata prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore con contestale diniego alla richiesta di recesso comporterà l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 1 anno di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di recesso.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione, e contestuale applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a decorrere dalla campagna successiva a quella di presentazione della domanda oggetto di revoca.

L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, deve comunque assicurare la funzionalità dell'intervento proposto.

12.TERMINE ESECUZIONE LAVORI e DOMANDA DI PAGAMENTO

La Misura Investimenti in Regione Campania, per la campagna vitivinicola 2017/2018, riguarda esclusivamente investimenti di durata annuale. Per le domande di aiuto risultate ammesse, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il termine del 31 agosto 2018;

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2017/2018 è fissato entro il 31 agosto 2018.

Le domande di pagamento pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno ritenute ricevibili.

Non sono ammesse proroghe se non per comprovate cause di forza maggiore riconosciute come tali esclusivamente per i casi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 all'articolo 2) - comma 2).

Successivamente la domanda di pagamento, i Servizi Territoriali Provinciali, eventualmente in collaborazione con la UOD 50.07.01, procederanno ad effettuare un controllo in loco, sul 100% delle istanze ammesse a finanziamento, di tutte le operazioni contenute nella domanda, al fine di verificare che siano state effettivamente eseguite. Tale controllo è propedeutico al pagamento dell'aiuto. I controlli di che trattasi dovranno completarsi entro una data indicata da AGEA in una Circolare da emanare. Per ogni controllo in loco deve essere compilato un verbale di accertamento che consenta di esaminare i dettagli delle verifiche effettuate.

Con apposite successive istruzioni saranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione delle domande di pagamento a titolo di anticipo o di saldo.

13.MODALITÁ DI PAGAMENTO

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

L'Organismo Pagatore Agea, pertanto, esegue il pagamento con modalità di accredito sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale. Il pagamento così eseguito da AGEA OP assume effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate.

Se il codice IBAN non è corretto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento".

Nell'ambito delle Misura Investimenti il beneficiario ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di aiuto, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

Solo nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore II beneficiario potrà variare il codice IBAN indicato domanda di aiuto, previo aggiornamento nel proprio fascicolo aziendale ed in ogni caso solo nella fase precedente alla domanda di pagamento anticipo/saldo, ciò al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

14.ESCLUSIONI E PENALITÁ

Per gli investimenti realizzati nella campagna 2017/2018, l'Ufficio procede al collaudo delle opere entro il 31 agosto 2018. Qualora durante l'iter istruttorio ed il collaudo si constata che le spese eleggibili accertate in fase di sopralluogo non siano state completamente utilizzate, si applicano le seguenti penalità:

- 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore al 30% dell'anticipo erogato;
- 3 anni di esclusione dalla misura investimenti ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini indicati dal presente provvedimento;
- alcuna penalità viene applicata se la somma non spesa è inferiore al 10% dell'anticipo erogato;
- nel caso di forza maggiore non si applica alcuna penalità se la domanda di revoca dell'aiuto viene presentata nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento;

Qualora l'importo delle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo fosse inferiore al limite minimo stabilito dalla misura pari a € 20.000, il contributo viene revocato.

I soggetti che presentano rinuncia dopo l'approvazione dell'istanza (decreto o nota di approvazione) fatta eccezione per le decadenze intervenute a seguito di rinuncia per causa di forza maggiore indicata dalla normativa comunitaria, non potranno presentare domanda di aiuto per i bandi della presente misura relativi alle annualità 2018 e 2019.

15.ISTRUTTORIE INTEGRATIVE

È possibile procedere alla integrazione e/o modifica della istruttoria della domanda di aiuto e/o dell'istruttoria della domanda di pagamento avvalendosi della funzionalità on-line messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale Sian denominata "Istruttoria integrativa".

L'istruttoria integrativa è disciplinata dal paragrafo 17 della Circolare AGEA Prot. n. ORPUM. 95256 del 12/12/2017.

16.DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda alla Circolare AGEA Prot. n. ORPUM. 95256 del 12/12/2017 - Istruzioni Operative n. 51/2017, al Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e alla regolamentazione Comunitaria e dell'UE vigente in materia e alle disposizioni contenute nelle linee guida delle misure del PNS del vino.